

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 530 DEL 24/02/2026

Proposta n. 485 del 17/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 4593/2025 di RACL –
Esecuzione ordinanza n. 1597/2026 del 13 febbraio 2026**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Lorena Vacca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013);

PREMESSO CHE *Omissis [...]* depositava ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, iscritto al n. 4593/2025 di R.G., al fine di ottenere la sospensione della procedura di accertamento dell'idoneità al servizio avviata da ARES Sardegna e la cessazione di qualsiasi condotta persecutoria da parte degli uffici inerente il mancato riconoscimento delle assenze all'art. 57 del CCNL che attesta la grave patologia e l'evocazione dell'opzione delle dimissioni e/o pensionamento; altresì, la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno non patrimoniale patito quale conseguenza della violazione dell'art. 2087 del c.c. e degli obblighi di tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore;

CHE è stata dichiarata la contumacia della ASL n. 8 di Cagliari;

DATO ATTO CHE il Giudice, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti dal ricorrente, dispone, inaudita altera parte, la sospensione immediata del procedimento di accertamento sanitario, compresa la visita presso le sedi INPS, invitando le parti convenute a revocare la domanda da cui ha preso avviso il procedimento oggetto di sospensione, dando puntuale attuazione delle previsioni di cui al citato art. 57 del CCNL Sanità del 2 novembre 2022, attualmente sostituito con l'art. 41 del CCNL del 27 ottobre 2025;

ATTESO CHE ARES Sardegna ha dato attuazione al provvedimento cautelare;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 1597/2026 del 13 febbraio 2026 con il quale il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Azienda a rifondere a parte attrice le spese legali, che liquida in 1.150,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge dovuti;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1. DI DARE ESECUZIONE** al verbale n. 1597/2026 del 13 febbraio 2026, con il quale il Giudice dichiarata cessata la materia del contendere e con danna l'Azienda a rifondere a parte attrice le spese legali, che liquida in 1.150,00 euro, oltre spese generali e accessori di legge dovuti;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2026, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
AL	1	A514031101 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	DA00040108	1.677.99

- 3. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv.to Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 24/02/2026 al 11/03/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
